



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROSETO 2
64026 - Roseto degli Abruzzi



Sede legale e presidenza Via FONTE dell'OLMO, 56 – TEL. 085/8991182

Sede operativa e segreteria VIA A. MANZONI, 258 - TEL. 085/8991220 - telefax 085/8941878

C.F. 91043920676 **Sito Web** www.icomprensivo2roseto.gov.it **E-mail** teic84300r@istruzione.it **pec** teic84300r@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO **A.S. 2015/2016**

PREMESSO CHE

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale si sono riunite nei seguenti incontri volti a definire la contrattazione di istituto:

- il 11/09/2015 alle ore 09:00 presso i locali della Presidenza nella sede legale di via Fonte dell'Olmo – presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Elisa Barbone, le ins.ti Daria Passamonti, Anna Presutti e Concetta Trammannoni;
- il 14/10/2015 alle ore 17,00 presso i locali della Presidenza nella sede legale di via Fonte dell'Olmo – presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Elisa Barbone, le ins.ti Daria Passamonti e Concetta Trammannoni;
- il 10/12/2015 alle ore 15,00 presso i locali della Presidenza nella sede legale di via Fonte dell'Olmo – presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Elisa Barbone, le ins.ti Daria Passamonti, Anna Presutti e Concetta Trammannoni;
- il 19/01/2015 alle ore 17,00 presso i locali della Presidenza nella sede legale di via Fonte dell'Olmo – presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Elisa Barbone, le ins.ti Daria Passamonti, Anna Presutti e Concetta Trammannoni;

Il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO dell'anno 2016, alle ore 17:00 presso i locali della Presidenza nella sede legale di via Fonte dell'Olmo, in sede di contrattazione integrativa decentrata a livello d'Istituto ai sensi degli art. 6 e 7 del CCNL del 29/11/2007 (di seguito denominato CCNL vigente) e dell'art. 54 del D.L.vo n. 150/2009,

tra

la delegazione di parte pubblica costituita, ai sensi dell' art. 7 comma 1 - III del CCNL 2006 dal **Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Elisa Barbone**, titolare delle relazioni sindacali dell'Istituzione Scolastica

e

la delegazione di parte sindacale costituita dai **componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria** (di seguito R.S.U.):

- Daria Passamonti (Sindacato GILDA)
- Anna Presutti (Sindacato CISL)
- Concetta Trammannone (Sindacato FLC-CGIL)

eletti ed operanti nella medesima Istituzione scolastica

viene concordato quanto segue

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto è sottoscritto fra l'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Roseto 2 di Roseto degli Abruzzi di seguito denominata Scuola e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando quanto stabilito nei successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. Nella eventualità che venga sottoscritto un nuovo contratto nazionale, in assenza di un adeguamento dei parametri relativi al fondo di istituto, la presente contrattazione avrà valore effettivo per il pagamento dei compensi stabiliti per il personale della scuola.
3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di particolari esigenze lavorative venutesi a creare.
5. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dai contratti nazionali, dal D.L.vo. 297/94, dal D.Lgs.165/01, dalla L.300/70 e dal D.Lgs 150/2009, nei limiti delle loro rispettive vigenze; si assumono come normativa anche i CCDR firmati presso L'Aquila, nella sede della Direzione Scolastica Regionale.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro **cinque giorni** dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'Istituto nel sito web della Scuola ed all'invio all'ARAN, al CNEL ed ai Revisori dei Conti (unitamente alla relazione tecnica illustrativa).

Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica


1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro **dieci giorni** dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

TITOLO SECONDO: RELAZIONI e DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3 - Obiettivi e strumenti

1. La contrattazione integrativa a livello di Scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.



2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL vigente nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell'art. 1.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
5. Tutti gli allegati citati nel documento fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Il dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno cinque giorni prima degli incontri medesimi.
6. I prospetti riepilogativi del Fondo dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente e della R.S.U. della scuola.
7. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90.
8. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite lettera scritta, fonogramma e posta elettronica.

Articolo 5 - Programmazione degli incontri

1. Il Dirigente scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL vigente.
2. Per l'a.s. 2015/2016, il calendario di massima degli incontri è stato concordato nella seduta dell'11/09/2015.
3. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.



2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Articolo 7 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; rientri pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.



Articolo 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Articolo 9 - Assemblee di scuola

2. Secondo quanto previsto dal CCNL vigente, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore (solo per quelle di istituto).
3. Fermo restando il CCNL vigente, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.
4. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
5. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
6. Il Dirigente scolastico predispose quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.
7. Il Dirigente scolastico trasmette entro 5 giorni le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
8. Secondo quanto previsto dal CCNL vigente, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il dirigente scolastico stabilirà la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali, sentito il DSGA e tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
10. L'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione nei termini stabiliti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
11. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.




Articolo 10 - Permessi sindacali

1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL vigente, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL vigente.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 31 dicembre 2014, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n.150 e della C.M. n.121 del 18.4.2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti della scuola. Gli elenchi in questione vanno comunicati agli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale, salve diverse disposizioni comunicate dal MIUR.
5. Spettano alla RSU (nota MIUR n. 26950/PF del 24.12.2012) permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
6. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
7. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari (40 ore per anno solare) spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 11 - Patrocinio ed accesso agli atti

1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL vigente.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.



5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Articolo 12 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale.
3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione e l'uso di telefono, fotocopiatrice ecc. e di un locale idoneo per le riunioni.
4. Nella sede centrale della scuola e nei plessi alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita Bachecca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L.300/70.
5. Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione. In alternativa, e preferibilmente, può essere richiesta pubblicazione sul sito web scolastico, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, nell'apposita area dedicata predisposta.
6. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
8. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opere di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Articolo 13 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero

1. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL vigente si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - *svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali:*
n.2 Assistenti Amministrativi e n.2 Collaboratori Scolastici;
 - *la raccolta e lo smaltimento di eventuali rifiuti tossici e nocivi:*
n.1 Collaboratore Scolastico;



- *la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo:*

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n.l Assistente Amministrativo e n.l Collaboratore Scolastico.

2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL vigente.
3. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto ed invia all'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dell'Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. Entro 5 giorni dallo sciopero, l'Ufficio Scolastico Regionale invia al MIUR, alle Segreterie Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL vigente ed alla R.S.U. una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Articolo 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi, stabiliti come da normativa vigente, sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Articolo 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.



TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 15 – Le risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso sono costituite da:
 - a. risorsa prevista per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. risorsa prevista per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. risorsa del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)
 - d. risorsa per le ore eccedenti
 - e. risorsa per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della L. 440/1997 sulla base del DM 296/2006
 - f. risorsa connessa alle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio (art.9 del CCNL/2007)
 - g. risorsa per le attività complementari di educazione fisica
 - h. eventuali residui del FIS non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
2. Viste l'assegnazione della quota parte delle risorse disponibili per il M.O.F. per l'a.s. 2015/2016 (intesa del 07/08/2015) e la quantificazione del MOF così come comunicata dal DSGA, sulla base della nota MIUR n. 13439 del 11/09/2015, il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad **€ 64.951,18** (lordo dipendente).
3. Le somme indicate al precedente punto 2, non incluse al momento tra le risorse finanziarie disponibili, saranno oggetto di riapertura della contrattazione a fronte di specifica determinazione del MIUR ed effettivo accredito e sono da considerarsi fondo di riserva.
Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituzione scolastica ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e saranno assegnate dopo riapertura della contrattazione con le RSU.

Articolo 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, sulla base di quanto espresso al precedente art. p. 2, sono pari a:

a) Funzioni strumentali al POF	€ 4.681,04
b) Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.432,10
c) Ore eccedenti	€ 2.894,89
d) Progetti aree a rischio e a forte processo migratorio (ex art.9 CCNL)	da definire
e) Attività complementari di educazione fisica	non accertati



CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Articolo 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.


Articolo 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

1. Il fondo di istituto totale di € **49.373,15** (al netto dell'Indennità di Direzione del DSGA, pari a € 4.590,00 e della Indennità di Sostituzione del DSGA, quantificabile su base previsionale a € 980,00) è ripartito con le seguenti percentuali tenendo conto del numero di docenti e di personale ATA presenti nell'organico di diritto:
 - 78% al personale docente (pari a € **38.511,06**)
 - 22% al personale ATA (pari a € **10.862,09**).
2. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo d'istituto ed entreranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
3. Il fondo di istituto è ripartito equamente tra i diversi ordini di scuola.
4. Pur riconoscendo il principio della premialità e dell'impegno, al fine di consentire una valorizzazione diffusa delle risorse professionali si stabilisce il **compenso massimo individuale**, derivante anche dalla somma di più incarichi, pari a € **2.000,00** (se a carico del solo MOF) o pari a € **2.500,00** (se a carico anche di fondi extracontrattuali). Dal conteggio del compenso massimo vanno escluse le somme riferite a istituti contrattuali fissi.
5. I progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono impegni aggiuntivi in orario extracurricolare saranno realizzati nella misura permessa dalle risorse di cui al punto 2 del presente articolo tenendo conto che gli OO.CC. non hanno individuato priorità ma una proporzionale distribuzione su tutti i progetti approvati. (Collegio dei Docenti del 26/10/2015 e Consiglio di Istituto del 09/11/2015)
6. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:
 - a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione. Lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine della stessa;
 - b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base della rilevazione della presenza con firma sul registro di presenza.

Articolo 19 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera di adozione del POF del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL, e del Piano Annuale delle Attività, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:



supporto all'organizzazione	19 % € 7.220,00	collaboratore del dirigente (n. 1)	€ 1.000,00
		responsabili dei plessi (n.13)	€ 4.780,00
		orario primaria (n. 9)	€ 840,00
		orario secondaria (n.3)	€ 600,00
supporto alla didattica	38 % € 14.600,00	coordinatori di classe (1^ e 2^ S. Secondaria (n.10)	€ 2.500,00
		coordinatori di classe (3^ S. Secondaria (n.5)	€ 1.500,00
		coordinatori di interclasse S. Primaria (n. 5)	€ 1.000,00
		coordinatori intersezione infanzia (n.6)	€ 900,00
		coordinatore BES primaria	€ 300,00
		coordinatore ed. motoria primaria (n.1)	€ 250,00
		coordinatore ed. salute (n.1)	€ 250,00
		coordinatore bullismo	€ 250,00
		coordinatore indirizzo musicale (n.1)	€ 250,00
		coordinatori di dipartimento (n. 6)	€ 1.500,00
progetti e attività di ampliamento O.F. (*)	35 % € 13.370,00	progetti scuola infanzia	€ 1.400,00
		progetti scuola primaria	€ 3.800,00
		progetti scuola secondaria	€ 2.050,00
		altri progetti	€ 6.120,00
Altri incarichi/impegni	8 % € 3.320,00	tutor docenti neo-assunti	€ 1.815,00
		docenti che operano su due/più plessi (n. 6)	€ 1.536,00

(*)	PROGETTI	n. ore	Compenso (€)
Scuola infanzia	Area L2 - I speak english	40	1.400,00
	Area Matematica	potenziamento	==
	Area Musica	potenziamento	==
	Area Motoria	potenziamento	==
Scuola primaria	Viaggi di istruzione (accompagnatori)	forfetario	1.000,00
	Area Musica	potenziamento	==
	Area Matematica	potenziamento	==
	Area L2	90	2.800,00
	Area Motoria	potenziamento	==
Scuola Secondaria	Viaggi di istruzione (accompagnatori)	forfetario	1.000,00
	Area Musica	potenziamento	==
	Area Matematica	potenziamento	==
	Area L2	30	1.050,00
	Area Motoria	potenziamento	==
Altri progetti	Scuola Aperta – Co-finanziamento TERCAS € 6.000,00	578	5.560,00
	Istruzione a domicilio	16	560,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Supporto alla didattica	38%	€ 3.400,00
Intensificazione carico di lavoro sostituzione colleghi assenti	26%	€ 2.850,00
Flessibilità oraria	21%	€ 2.300,00
Collaborazione particolari pratiche amministrative e servizi	18%	€ 1.900,00
Interventi di piccola manutenzione	4%	€ 400,00

Articolo 20 – Criteri fondi finalizzati

1. Lo stanziamento per la retribuzione delle ore eccedenti (**€ 2.894,89**) è utilizzato per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Secondaria di primo grado. Tale fondo risulta sufficiente al pagamento di circa n. 115 ore, sulla base di un importo orario stabilito di € 25,00 così ripartito: n. 60 ore S. dell'Infanzia e n. 50 ore S. secondaria.
2. La retribuzione del personale docente per le attività complementari di Educazione fisica correlate all'attivazione del Centro sportivo di Istituto avviene, salvo indicazioni diverse fornite successivamente dal MIUR, secondo le modalità previste dalla nota MIUR n. 9245 del 29/11/2010, da suddividersi in parti proporzionali alle ore prestate dai docenti nella scuola. Le ore di partecipazione alle gare sono da considerare ore funzionali all'attività di insegnamento e come tali retribuite, mentre la preparazione alle gare verrà liquidata con un compenso forfetario.
All'assegnazione del finanziamento specifico provvederà il MIUR con successive note.
3. La retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, stabilita una quota di ripartizione comune pari a € 400,00, avverrà in maniera diversificata sulla base del criterio della complessità intesa come quantità e qualità delle attività svolte.

Articolo 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive

1. I compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie di incarico nonché ai livelli delle deleghe conferite, alla complessità e al carico di impegno connessi all'incarico stesso che, necessariamente, dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello del normale orario di servizio.
Per i Responsabili di Plesso, in particolare, stabilita una quota di ripartizione comune, pari a € 200,00, avverrà in maniera diversificata sulla base di:
 - numero di alunni frequentanti il plesso e del parametro moltiplicativo pari a 2
 - numero di giorni lavorativi
 - parametro variabile di complessitàcon formula: $\text{Compenso} = (200,00 + 2 * \text{n. alunni}) / 6 * \text{n. giorni lavorativi} + \text{p. complessità}$
2. Le attività aggiuntive del personale ATA, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, sono liquidate in maniera forfetaria.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.



Art. 22 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici pari a € 2.432,10 sono destinate a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

Articolo 23 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE della NORMATIVA in MATERIA di SICUREZZA nei LUOGHI di LAVORO

Articolo 24 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
 - c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
 - d) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti;
 - e) rispetto del D.M. n. 331 del 24/07/1998;
 - f) rispetto della legge n. 23/1996.

Articolo 25 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.
3. Le relazioni con l'ente locale contemplanò il rispetto del D.M. del 26/08/1992.



Articolo 26 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa é obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nel D.Lgs 81/2008 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Teramo. Il servizio può essere richiesto, erogato e liquidato anche nell'ambito dell'accordo di rete "Albatro".

Articolo 27 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente scolastico indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove individuato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

Articolo 28 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili dovranno essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.Lvo 81/2008.

Articolo 29 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.



Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto (documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali).
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione specifica prevista che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
4. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, pari a 40 ore annue, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive cui si rimanda.
5. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
Segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. In occasione della consultazione da parte del dirigente scolastico, sulle materie previste dal D.Lgs 81/2008 (designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola, organizzazione della formazione), il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.

Art. 31 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
2. Al RSPP compete un compenso pari a € 2.000,00, attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR o dalle spese di funzionamento generale.

Art. 32 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Alle figure sensibili viene destinato un compenso in caso di specifica assegnazione di fondi dal MIUR o con destinazione di eventuali economie del FIS.



TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Clausola di salvaguardia finanziaria


1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al **30%** di quanto previsto inizialmente.

Articolo 35 - Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2009, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.Lgs 297/94, dal D.Lgs.165/01 e dalla L.300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
4. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
5. Sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.
6. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
7. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti).



Il giorno 19 gennaio 2016, presenti le RSU D'Istituto e il Dirigente scolastico, si procede alla sottoscrizione del contratto integrativo d'Istituto a.s. 2015/2016.

Si allegano n. 4 quadri sinottici relativi a:

- Ripartizione fondi M.O.F.
- Incarichi docenti
- Incarichi ATA
- Progetti

Roseto degli Abruzzi, 19 gennaio 2016

Ins.te DARIA PASSAMONTI



Ins.te ANNA PRESUTTI



Ins.te CONCETTA TRAMMANNONE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa *Anna Elisa Barbone*





ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2
RIPARTIZIONE FONDI M.O.F - a.s. 2015/2016

Nota MIUR prot. n.13439 del 11 settembre 2015

		4/12 del 2015	8/12 del 2016
	DISPONIBILITA' TOTALE M.O.F.	64.951,18	43.300,80
A	FONDO DI ISTITUTO	54.943,15	36.628,77
B	FUNZIONI STRUMENTALI	4.681,04	3.120,70
C	INCARICHI SPECIFICI	2.432,10	1.621,40
D	ORE ECCEDENTI	2.894,89	1.929,93
(*) 25,00 €/ora 60 ore INFANZIA + 55 ore SECONDARIA			
	INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	4.590,00	
	INDENNITA' SOSTITUZIONE DSGA	980,00	
	FONDO DI ISTITUTO DA CONTRATTARE	49.373,15	
A	F.I.S. DOCENTI (78%)	38.511,06	
B	F.I.S. PERSONALE ATA (22%)	10.862,09	

RIPARTIZIONE FIS ATA			
1	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	€ 3.400,00	31%
2	Intensificazione carico di lavoro	€ 2.850,00	26%
3	FLESSIBILITA' Oraria	€ 2.300,00	21%
4	Collaborazioni particolari	€ 1.900,00	18%
5	Interventi di piccola manutenzione	€ 400,00	4%
		10.850,00	100%
resto		12,09	0,1%

RIPARTIZIONE FIS DOCENTI			
1	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE	7.220,00	19%
2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	14.600,00	38%
3	PROGETTI	13.370,00	35%
4	ALTRI COMPENSI	3.320,00	9%
		38.510,00	100%
resto		1,06	0,0%

RIPARTIZIONE RESPONSABILI PLESSO						
1	primaria via Manzoni	200,00	2	305	50	725,00
2	primaria via Piemonte	200,00	2	38	10	240,00
3	primaria Campo a Mare	200,00	2	69	10	291,67
4	primaria Voltarrostro	200,00	2	85	10	318,33
5	primaria Santa Lucia	200,00	2	43	10	248,33
6	primaria Montepagano	200,00	2	55	10	268,33
7	infanzia via Basilicata	200,00	2	126	100	476,67
8	infanzia via Piemonte	200,00	2	63	10	281,67
9	infanzia Campo a Mare	200,00	2	32	10	230,00
10	infanzia Voltarrostro	200,00	2	41	10	245,00
11	infanzia Casale	200,00	2	30	100	316,67
12	infanzia Montepagano	200,00	2	19	10	208,33
14	secondaria "Romani"	200,00	2	340	50	930,00
						4.780,00

RIPARTIZIONE FUNZIONI STRUMENTALI				
		quota base	complessità	TOTALE
1	GESTIONE P.O.F. - ELABORAZIONE PTOF	400,00	500,00	900,00
2	REVISIONE POF 2015/2016	400,00		400,00
3	VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA	400,00	430,00	830,00
4	SUPPORTO AGLI ALUNNI	400,00	425,00	825,00
5	SUPPORTO ai DOCENTI	400,00	500,00	900,00
6	INCLUSIONE	400,00	425,00	825,00
				4.680,00
resto				1,04

Ad
J

Pres



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2
 RIPARTIZIONE FONDI M.O.F. - a.s. 2015/2016
 INCARICHI DOCENTI

Preo
[Signature]

SUPPORTO ORGANIZZATIVO	COLLABORATORI del DS	forfettario		n. docenti				
7.220,00	RESPONSABILI dei PLESSI	collaboratore unico (esonero n. 9 ore)	1000,00	1	1.000,00	2.440,00		
		orario primaria plessi	100,00	4	400,00			
		orario primaria centro	440,00	1	440,00			
		orario secondaria	200,00	3	600,00			
		primaria via Manzoni (esonero n. 5 ore)			725,00			
		primaria via Piemonte			240,00			
		primaria Campo a Mare (esonero n. 3 ore)			291,67			
		primaria Voltarosto (esonero n. 5 ore)			318,33			
		primaria Santa Lucia			248,33			
		primaria Montepagano			268,33			
		infanzia via Basilicata			476,67			
		infanzia via Piemonte			281,67			
		infanzia Campo a Mare			230,00			
		infanzia Voltarosto			245,00			
infanzia Casale			316,67					
infanzia Montepagano			208,33					
secondaria "Romani"			930,00	4.780,00				
14.600,00	FIGURE di COORDINAMENTO	coordinatori Intersezione INFANZIA	150,00	6	900,00	8.700,00		
		coordinatori Intersezione PRIMARIA	200,00	5	1.000,00			
		coordinatori classe S. SECONDARIA 1 ^a e 2 ^a	250,00	10	2.500,00			
		coordinatori classe S. SECONDARIA 3 ^a	300,00	5	1.500,00			
		coordinatore E. MOTORIA infanzia/primaria	250,00	1	250,00			
		coordinatore E. alla SALUTE	250,00	1	250,00			
		coordinatore BES primaria	300,00	1	300,00			
		coordinatore INDIRIZZO MUSICALE	250,00	1	250,00			
		coordinatori DIPARTIMENTI	250,00	6	1.500,00			
		coordinatore BULLISMO	250,00	1	250,00			
		INCLUSIONE	200,00	4	800,00			
		REGOLAMENTO ISTITUTO	200,00	2	400,00			
		NUCLEO INTERNO di VALUTAZIONE	300,00	3	900,00			
		PTOF	200,00	7	1.400,00			
		POTENZIAMENTO A. MUSICA	200,00	3	600,00			
		POTENZIAMENTO A. SCIENTIFICA	200,00	3	600,00			
		POTENZIAMENTO A. LINGUE STRANIERE	200,00	3	600,00			
		POTENZIAMENTO A. MOTORIA	200,00	3	600,00			
		TUTOR NEO-ASSUNTI	160,00	11	1.760,00		5.900,00	
		FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA - DIDATTICA	docenti scuole primaria che operano su più plessi	260,00	6		1.560,00	3.320,00

COMPENSI ACCESSORI	FUNZIONI STRUMENTALI	quota base		complessità	
		GESTIONE P.O.F. - ELABORAZIONE PTOF	400,00	500,00	900,00
		REVISIONE POF 2015/2016	400,00		400,00
		VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA	400,00	430,00	830,00
		SUPPORTO AGLI ALUNNI	400,00	425,00	825,00
		SUPPORTO ai DOCENTI	400,00	500,00	900,00
	INCLUSIONE	400,00	425,00	825,00	4.680,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2
RIPARTIZIONE FONDI M.O.F. - a.s. 2015/2016
PROGETTI

						n. ore			
SCUOLA INFANZIA	potenziamento area musicale		organico potenziato						
	potenziamento area scientifica		organico potenziato						
	potenziamento area lingua straniera	docenti scuola infanzia con titolo + organico potenziato			40	1.400,00			
	potenziamento area motoria		organico potenziato					1.400,00	
SCUOLA PRIMARIA	viaggi di istruzione	da definire n. docenti - forfaitario				1.000,00			
	potenziamento area musicale		organico potenziato						
	potenziamento area scientifica		organico potenziato						
	potenziamento area motoria		organico potenziato						
	potenziamento area lingua straniera - inglese	ore funzionali classi 4 ^a -5 ^a Campo a Mare				20	350,00		
	potenziamento area lingua straniera - inglese	docente S. secondaria 1° grado - classi 5 ^a				50	1.750,00		
	potenziamento area lingua straniera - francese	docente S. secondaria 1° grado				10	350,00		
	potenziamento area lingua straniera - tedesco	docente s. primaria			10	350,00		3.800,00	
SCUOLA SECONDARIA	viaggi di istruzione	da definire n. docenti - forfaitario				1.000,00			
	potenziamento area musicale		organico potenziato						
	potenziamento area scientifica	docente s. secondaria			10	350,00			
	potenziamento area lingua straniera	docente s. secondaria - certificazioni			20	700,00			
	potenziamento area motoria		organico potenziato					2.050,00	
SCUOLA APERTA (30 settimane)	scuola dell'infanzia via Basilicata	pre e post - 4 docenti - 1h/die → 5 h settimanali - 29 settimane			145	2.900,00			
	scuola dell'infanzia via Piemonte	pre e post - 4 docenti - 1h/die → 5 h settimanali - 29 settimane			145	2.900,00			
	scuola dell'infanzia Campo a Mare	pre - 4 docenti - 15'/die → 1h e 15' settimanali - 29 settimane			36,5	730,00			
	scuola primaria via Manzoni	pre e post - 2 docenti - 1h/die → 5 h settimanali - 27 settimane			135	2.700,00			
	scuola primaria S. Lucia	post - 2 docenti - 30'/die - 4g. → 2 h settimanali - 27 settimane			54	1.080,00			
	scuola primaria Montepagano	post - 1 docente - 30'/die → 2,5 h settimanali - 25 settimane			62,5	1.250,00			
	scuola primaria Campo a Mare e Montepagano	pre - solo collaboratore scolastico						11.560,00	
			contributo fondazione TERCAS				6.000,00		
			IMPEGNO SCUOLA				5.560,00		
ISTRUZIONE DOMICILIARE	scuola primaria S. Lucia	n. 2 docenti			16	560,00		560,00	

TOTALE 13.370,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 2
RIPARTIZIONE FONDI M.O.F. - a.s. 2015/2016
INCARICHI ATA

	unità	c. forfetario	
SUPPORTO alla didattica	amministrativo - prove INVALSI	500,00	500,00
	amministrativo - progetti POF	500,00	500,00
	amministrativo - supporto registro elettronico	500	500,00
	collaboratore scolastico - scuola aperta	500	500,00
	collaboratori sc. - infanzia e primaria	200	1400,00
INTENSIFICAZIONE sostituzione colleghi assenti	amministrativi	350	1050,00
	amministrativi	200	400,00
	collaboratori scolastici	200	1400,00
FLESSIBILITA' ORARIA	amministrativi	200	1000,00
	collaboratori scolastici	100	1300,00
	amministrativi - formazione	250	1250,00
COLLABORAZIONE particolari attività amministrative e servizi	collaboratore scolastico - rapporti esterni	150	150,00
	amministrativo - supporto TIC per ufficio	500	500,00
	collaboratore scolastico - manutenzione sicurezza	200	200,00
	piccola manutenzione	200	200,00
			TOTALE 10.850,00

INCARICHI SPECIFICI

COLLABORATORI SCOLASTICI	supporto ai responsabili di plesso (gestione pc registro, sostituzione colleghi, flessibilità orario)	4	300,00	1.200,00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	supporto viaggi d'istruzione	1	582,10	582,10
		1	650,00	650,00

TOTALE	2.432,10
---------------	-----------------